# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1907** — **ROMA — Martedì, 9 luglio** — **Numero 162.**

**DIREZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . L. **0.35** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . . . . . . . . » **0.30** }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO



# Parte Ufficiale

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 405 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3843, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*;

Visto l'articolo 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed 1 dell'allegato *N* di detta legge e l'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402, ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519;

Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visti gli atti verbali della presa di possesso, operata per gli effetti della conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio agli enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato istituita dall'articolo 8 della suddetta legge 15 agosto 1867, numero 3848;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nelle colonne 8 e 9 dell'elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidata cinque per cento, iscritta in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul gran libro del Debito pubblico a favore del demanio dello Stato

per gli enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, ora convertita, per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262, al tre e settantacinque, tre e cinquanta per cento netto, sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1907, la complessiva rendita, tre e settantacinque per cento netto, di lire novecentodiciotto e centesimi sedici (L. 918.16) agli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto, ripartitamente per le somme loro assegnate nella colonna 9 dell'elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in lire diciottomila seicento quattordici e centesimi sedici (L. 18,614.16) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili a tutto dicembre 1906, e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, nelle somme, depurate dall'imposta di ricchezza mobile, esposte nella colonna 24 dell'annesso elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

*(L'elenco di cui all'art. 2 trovasi integralmente inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.)*

---

*Il numero* 407 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visto il Nostro decreto 23 giugno 1898, n. 206, con cui si approvava la convenzione 21 stesso mese stipulata fra il ministro dei lavori pubblici ed il sig. Paul Faerber, per conto di una Società da costituirsi per la concessione, a favore del detto Paul Faerber, della costruzione ed esercizio di una strada ferrata a scartamento ridotto da Napoli (piazza Municipio) per Bellavista alla stazione inferiore della funicolare del Vesuvio;

Vista la Nota 7 agosto 1903, n. 2191, con cui il Ministero dei lavori pubblici riconosceva l'atto 11 agosto 1901, per mezzo del quale il sig. Faerber trasferiva la ottenuta concessione alla ditta « Thomas Cook and Son » di Londra;

Vista l'istanza 9 giugno 1904, con cui, dopo compiuto ed aperto all'esercizio il tronco Pugliano-Vesuvio, la concessionaria casa Cook domandava la revoca della concessione pel tratto, ancora da costruire, da Napoli a Pugliano, in quanto che il tracciato del medesimo corre quasi parallelamente alla esistente ferrovia circumvesuviana, la quale è già sufficiente per le esigenze delle comunicazioni e pel servizio dei viaggiatori, specialmente in concorso della tramvia elettrica Napoli-Torre del Greco-Pugliano;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 4 aprile 1907 fra il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, in rappresentanza del ministro, per l'Amministrazione dello Stato, ed il signor Henry Ulchinson Spiller, in rappresentanza della ditta Thomas Cook and Son, per la revoca della concessione del primo tronco Napoli-Pugliano della ferrovia Napoli-Bellavista-Vesuvio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

---

*Il numero* 408 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 6, 40 e 42 della legge 19 luglio 1906, n. 367, sull'ordinamento del corpo della R. guardia di finanza;

Veduti i RR. decreti 9 febbraio 1896, n. 42; 30 marzo 1899, n. 124 e 27 luglio 1903, n. 354, concernenti l'istituzione ed il funzionamento di una scuola speciale pei sottufficiali del corpo anzidetto;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Alle disposizioni dei RR. decreti 9 febbraio 1906, n. 42; 30 marzo 1899, n. 124 e 27 luglio 1903, n. 354, concernenti l'istituzione ed il funzionamento di una scuola speciale per abilitare i sottufficiali del corpo della R. guardia di finanza a conseguire il grado di sottotenente nel corpo medesimo, sono sostituite le seguenti:

Art. 1. — È istituita una scuola speciale per abilitare i marescialli ed i brigadieri della guardia di finanza a conseguire il grado di sottotenente nel corpo me-

desimo, mediante un corso d'istruzione di durata non minore di diciotto mesi.

Art. 2. — L'ammissione alla detta scuola si fa, per esame di concorso, fra i marescialli ed i brigadieri che possiedano i seguenti requisiti:

*a*) non abbiano oltrepassato il 33° anno di età;

*b*) conservino l'attitudine fisica al servizio attivo nel corpo;

*c*) non abbiano riportato punizioni più gravi degli arresti semplici in sala di disciplina nell'ultimo biennio di permanenza nel grado attuale ovvero dal giorno in cui conseguirono il grado stesso;

*d*) siano dichiarati meritevoli dell' ammissione alla scuola, per le loro note caratteristiche, da una Commissione composta del comandante del circolo al quale appartengono e di due ufficiali inferiori comandanti di compagnia o di tenenza;

e per i brigadieri

*e*) contino almeno un anno compiuto di anzianità di grado.

Saranno ammessi al concorso fino al 35° anno di età i sottufficiali che avevano conseguito il grado di brigadiere anteriormente alla pubblicazione del R. decreto 30 marzo 1899, n. 124.

Art. 3. — Il concorso per l'ammissione alla scuola, per quel numero di posti che sarà stabilito di volta in volta viene indetto dal ministro delle finanze.

Art. 4. — Le prove dell'esame di concorso sono scritte e verbali e versano sulle seguenti materie:

*a*) lingua italiana e nozioni di storia e geografia d'Italia;

*b*) leggi e regolamenti concernenti l'istituzione ed il servizio del corpo.

Saranno ammessi alla scuola fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, i candidati che otterranno, in complesso, il maggior numero di punti; purchè questo non sia inferiore alla media di dodici su venti tanto per le prove scritte che per quelle verbali.

La Commissione esaminatrice per ambedue le prove si adunerà presso il comando generale del corpo e sarà composta di un colonnello o tenente colonnello e di due maggiori o capitani del corpo stesso.

Art. 5. — La scuola è comandata da un ufficiale superiore il quale è rivestito, per ogni effetto, di tutte le facoltà e prerogative dei comandanti di legione ed ha la direzione dell'istituto sia nei riguardi didattici che in quelli disciplinari ed amministrativi.

Art. 6. — L'insegnamento nella scuola è impartito dal seguente personale:

un ufficiale superiore o capitano della R. guardia di finanza;

tre o più professori d'istituto tecnico o di liceo od a questi pareggiati;

un ingegnere degli uffici tecnici di finanza;

un capo servizio delle dogane;

un ufficiale inferiore del R. esercito.

Il comandante regola l'insegnamento delle varie materie comprese nel programma e vi partecipa quando creda di riservare a sè lo svolgimento di qualche parte del programma stesso o ne riceva espresso incarico dal comandante generale del corpo.

Art. 7. — Il corso d'istruzione è ripartito in due classi di durata non inferiore a nove mesi ciascuna, per le quali sono stabiliti distinti programmi d'insegnamento.

Per ottenere il passaggio alla seconda classe, gli allievi dovranno superare un esame d'idoneità sul programma d'insegnamento della prima classe.

L'esame sarà scritto ed orale e verrà dato dinanzi agli insegnanti della scuola, ripartiti in tre gruppi di materie affini, sotto la presidenza di un ufficiale della guardia di finanza delegato dal ministro delle finanze e superiore in grado o più anziano del comandante la scuola.

Il giudizio sarà formulato da ciascun esaminatore per *sì* o per *no*, e saranno dichiarati idonei al passaggio gli allievi pei quali la maggioranza degli esaminatori avrà dato voto favorevole in ciascun gruppo, sia per le prove scritte che per quella verbale.

Art. 8. — Gli esami di idoneità per l'avanzamento a sottotenente si danno alla fine del corso nella seconda classe; sono scritti ed orali e son tenuti nella stessa scuola, dinanzi ad una Commissione presieduta dal comandante generale del corpo o in sua vece dal comandante in seconda e composta di:

un direttore capo di divisione del Ministero delle finanze;

un colonnello o tenente colonnello della R. guardia di finanza;

un ufficiale superiore del R. esercito;

un ingegnere capo degli uffici tecnici di finanza;

due professori di liceo o d'istituto tecnico.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un ufficiale del corpo delegato dal comandante la scuola.

L'esperimento comprenderà tutte le materie insegnate durante il corso d' istruzione e i temi per le prove scritte saranno stabiliti dal Ministero delle finanze.

Art. 9. — Ciascun componente della Commissione assegna al candidato per ogni prova scritta e per la prova orale, punti di merito variabili da uno a venti.

I candidati che tanto per le prove scritte complessivamente, quanto per la prova orale riportino rispettivamente una media non inferiore a dodici punti, sono dichiarati idonei a conseguire il grado di sottotenente, e vengono compresi in una graduatoria stabilita in base ai punti da essi riportati e a quelli di anzianità di grado calcolati a termini del regolamento d'istituzione e disciplina del corpo.

A parità di punti, la precedenza sarà data al più anziano.

La graduatoria viene approvata dal ministro delle finanze che provvede poi per la nomina dei candidati al grado di sottotenente, man mano che vi sono posti disponibili, seguendo l'ordine stabilito nella graduatoria stessa.

Art. 10. — Agli allievi che negli esami di passaggio alla seconda classe o in quelli d'avanzamento a sottotenente non siano riconosciuti idonei, sarà concesso di ripetere per una volta rispettivamente la prima o la seconda classe, se durante il corso d'istruzione hanno ottenuto una media di punti non inferiore a 10[20.

Art. 11. — Saranno rinviati al servizio col loro grado i sottufficiali, che negli esami finali o di passaggio di classe siano stati riprovati e non possano fruire del beneficio di cui all'art. 10 del presente decreto, e quelli ai quali, durante il corso d'istruzione vengano inflitte punizioni più gravi degli arresti semplici in sala di disciplina o che commettano mancanze o reati giudicabili dalle Commissioni di disciplina o dai tribunali.

Essi potranno però presentarsi successivamente ad altri esami per l'ammissione alla scuola, sempre quando conservino o riacquistino tutti i requisiti specificati dall'art. 2.

Art. 12. — Con decreto Ministeriale saranno determinati i programmi e le norme per gli esami d'ammissione e di promozione e per l'insegnamento nella scuola, in quanto non siano stabiliti dal presente decreto.

Con determinazione Ministeriale sarà parimente stabilito il numero e la qualità del personale di servizio da assegnarsi alla scuola.

Art. 13. — Quando vengano nominati al grado di sottotenente impiegati di dogana, a' termini dell'art. 6 della legge organica del Corpo 19 luglio 1906, n. 367, sarà per questi stabilito un programma speciale d'insegnamento; ma gli esami finali saranno dati dinanzi la Commissione di cui all'art. 9, esclusi i due professori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

---

*Il numero* **400** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 luglio 1906, n. 492, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuto che, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 79 (2° comma) del predetto regolamento i posti di ufficiali d'ordine di 3ª classe che si rendano vacanti nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici fino a tutto il primo semestre del 1907, debbono essere conferiti agli impiegati avventizi in servizio nel Ministero, che conseguirono l'idoneità negli esami all'uopo banditi col decreto Ministeriale del 27 ottobre 1906;

Ritenuta la convenienza di prorogare il termine, di cui nel succitato articolo, al tempo necessario per collocare in organico tutti gli avventizi dichiarati idonei negli esami predetti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al 2° comma dell'art. 79 del regolamento succitato è sostituito il seguente:

Salvo i diritti dei sottufficiali del R. esercito i posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici saranno conferiti agli impiegati avventizi nel Ministero, che conseguirono l'idoneità negli esami banditi col decreto Ministeriale del 27 ottobre 1906 sino al collocamento in ruolo di tutti gli avventizi medesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

---

*Il numero* **CCXXXVIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduto il testamento 9 settembre 1679 col quale il dott. Giovanni Battista Soleri lasciava tutte le sue sostanze ad un collegio da fondarsi in Genova in favore di giovani di Taggia, di Bussana e di Savona.

Veduto lo statuto organico della fondazione Soleri approvato con R. decreto 4 febbraio 1906;

Riconosciuta l'opportunità di modificare l'art. 3 di tale statuto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 3 dello statuto organico della fondazione Soleri approvato con R. decreto 4 febbraio 1906 è modificato come segue:

« Per essere ammessi a godere del posto nel collegio-

[illegible]

mente gli esami del 1° anno di ginnasio o quelli del 1° anno della scuola tecnica. Dovranno inoltre avere non meno di 7 anni di età e non più di 14 a tutto il mese di settembre dell'anno in corso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli :* ORLANDO.

---

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Lecce, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Scorrano;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità di Scorrano è sciolta e la temporanea gestione è affidata ad un commissario da nominarsi dal prefetto della Provincia.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

---

## MINISTERO DELLA GUERRA

### MANIFESTO

*per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate.*

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

*a)* il giorno 20 luglio corrente per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno;

*b)* il giorno 27 luglio corrente, per un periodo di giorni 20:

[illegible] della classe 1882 [illegible] alla fan-

[illegible]

abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

*c)* il giorno 1° agosto prossimo venturo;

1. Per un periodo di giorni 15:

i militari di 1ª categoria nati nell'anno 1874 (i quali fecero passaggio alla milizia territoriale nel giugno ultimo scorso) e quelli nati nell'anno 1873, ascritti all'artiglieria da fortezza della milizia territoriale, dei distretti di Ferrara, Rovigo, Treviso e Venezia e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

2. Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente) e della classe 1877 (milizia mobile) ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno;

*d)* il giorno 5 agosto prossimo venturo, per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai reggimenti alpini 2°, 3°, 4° e 7°, dei distretti di Belluno, Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile (già Udine), Torino, Treviso e Vercelli e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

*e)* il giorno 19 agosto p. v., per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Ivrea, Lecco, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Torino, Varese, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Belluno, Bologna, Cuneo, Forlì, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Modena, Mondovì, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Rovigo, Sacile (già Udine), Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Casale, Como, Cuneo, Genova, Ivrea, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Bologna, Como, Cuneo, Forlì, Genova, Milano, Mondovì, Monza, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1879, ascritti ai bersa-

glieri, dei distretti di Alessandria, Bologna, Casalo, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Parma, Pavia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Savona e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882, ascritti alla sanità ed alla sussistenza, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Pavia, Pinerolo, Torino, Varese, Vercelli e Voghera e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

*f*) il giorno 22 agosto p. v., per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882, ascritti alla fanteria di linea e bersaglieri, dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina, e che nel giorno 19 maggio 1907 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette ed appartenenti ai distretti suindicati ed ivi residenti, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimente chiamati alle armi:

*g*) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1882, effettivi al 4° reggimento genio, destinati in caso di mobilitazione alle compagnie pontieri;

*h*) gli ufficiali di milizia territoriale di artiglieria, nati negli anni 1873 e 1874, ascritti ai reparti d'artiglieria da fortezza di milizia territoriale da formarsi;

*i*) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1877 e 1882, effettivi ai reggimenti di artiglieria da costa e da fortezza, alla brigata d'artiglieria da costa della Sardegna ed al gruppo delle compagnie operaie d'artiglieria;

*l*) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti agli alpini (2°, 3°, 4° e 7° reggimento) e residenti nei distretti di Belluno, Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile (già Udine), Torino, Treviso e Vercelli;

*m*) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1882, ascritti alla fanteria di linea e residenti nei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Casale, Catania, Cefalù, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Girgenti, Ivrea, Lecco, Lodi, Messina, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Siracusa, Torino, Trapani, Varese, Vercelli e Voghera;

*n*) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti alla fanteria di linea e residenti nei distretti di Belluno, Bologna, Catania, Cefalù, Cuneo, Forlì, Genova, Girgenti, Lecco, Lodi, Mantova, Messina, Modena, Mondovì, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Rovigo, Sacile (già Udine), Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

*o*) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1879, ascritti alla fanteria di linea e residenti nei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

*p*) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1882, ascritti ai bersaglieri e residenti nei distretti di Alessandria, Casale, Catania, Cefalù, Como, Cuneo, Genova, Girgenti, Ivrea, Messina, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera;

*q*) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti ai bersaglieri e residenti nei distretti di Bologna, Catania, Cefalù, Como, Cuneo, Forlì, Genova, Girgenti, Messina, Milano, Mondovì, Monza, Padova, Parma, Pinerolo, Ravenna, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza;

*r*) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1879, ascritti ai bersaglieri e residenti nei distretti di Alessandria, Bologna, Casale, Cremona, Ferrara, Forlì, Ivrea, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

*s*) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1882, effettivi al 1° e 2° reggimento genio (escluso il treno);

*t*) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1881 e 1882, ascritti al corpo sanitario ed a quello contabile, residenti nei distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Pavia, Pinerolo, Torino, Varese, Vercelli e Voghera.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità, che ottennero la esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Nel caso si verificassero deficenze nei quadri degli ufficiali subalterni per la costituzione dei riparti di milizia territoriale, il Ministero si riserva di richiamare dal congedo anche quelli ufficiali che, sebbene nati in anni differenti da quelli sopra indicati, sono assegnati ai riparti anzidetti (art. 4 della legge 25 gennaio 1888).

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di Corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presensentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* delle nomine e promozioni.

2. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del Comune in cui si trovano, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro Comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del

*Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

I militari richiamati ascritti agli alpini osserveranno più particolarmente, per la presentazione alle armi, le disposizioni contenute nello speciale manifesto di chiamata pubblicato contemporaneamente al presente dai comandanti dei reggimenti alpini nei Comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare al comando del distretto tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, al distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi, ovvero dimostrino al distretto, con atto legale di notorietà, di essere a capo di una industria od azienda agricola o commerciale, la quale, mancando il militare, dovrebbe cessare, anche parzialmente, di funzionare.

Sono ugualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari richiamati che, almeno otto giorni prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di milizia territoriale, compresi nella chiamata, che avessero diritto al rinvio per uno dei detti motivi, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

*a*) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'art. 4 (e nell'art. 6, se di milizia territoriale) e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con R. decreto 13 luglio 1903 e modificata con R. decreto 25 giugno 1905;

*b*) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile; si trovino all'estero, se ascritti alla milizia territoriale;

*c*) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, al comando del distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

| | Nei Comuni capoluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministr. | Negli altri Comuni |
|---|---|---|
| Per la moglie . . . . L. | 0,50 | 0,40 |
| Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro | 0,25 | 0,20 |

Alla concessione del cennato soccorso provvede il distretto.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con gastighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di otto giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del Comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del Comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in Comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del Comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del Comune di propria residenza.

## MINISTERO DELLA MARINA — Direzione generale della marina mercantile

Compensi daziari e di costruzione stabiliti dalla legge 16 maggio 1901, n. 176 — *Esercizio finanziario 1906-907*

**Navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899**

I — *In corso di costruzione o da costruirsi* (al 30 giugno 1907).

| N. d'ordine | DATA della dichiarazione di costruzione | | DENOMINAZIONE o designazione provvisoria | STAZZA lorda presunta (tonn.) | CANTIERE E COSTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Navi a vapore in ferro o in acciaio.** | | |
| 1 | 31 ottobre | 1899 | provv. n. 12 | (*) 2.600 | Riva Trigoso (Società esercizio bacini). |
| 2 | 14 novembre | » | Ajace | (*) 4.000 | Palermo (Società cantieri nav. bacini e stab. mecc. siciliani). |
| 3 | 14 id. | » | Fetonte | (*) 4.000 | Id. id. |
| 4 | 14 id. | » | Nettuno | (*) 4.000 | Id. id. |
| 5 | 19 gennaio | 1905 | provv. n. 40 | (*) 4.600 | Riva Trigoso (Società esercizio bacini). |
| 6 | 24 id. | » | id. » 41 | 9.000 | Id. id. |
| 7 | 25 id. | » | id. » 42 | 9.000 | Id. id. |
| 8 | 4 novembre | » | Duc. d'Aosta » XII | 7.600 | Palermo (Società cantieri nav. bacini e stab. mecc. siciliani). |
| 9 | 17 id. | » | provv. » 9 | 7.600 | Ancona (Società officine e cantieri liguri anconetani). |
| 10 | 23 id. | » | Re Vittorio » 205 | 7.600 | Genova - Foce (Ditta N. Odero e C.). |
| 11 | 6 dicembre | » | provv. » 33 | 7.400 | Muggiano (Società cantiere navale di Muggiano). |
| 12 | 20 marzo | 1906 | Princ. Umb. » XIII | 7.600 | Palermo (Società cantieri nav. bacini e stab. mecc. siciliani). |
| 13 | 19 settembre | » | provv. n. 214 | 240 | Sestri Ponente (Ditta N. Odero fu Alessandro e C.). |
| 14 | 19 id. | » | id. » 215 | 240 | Id. id. |
| 15 | 19 id. | » | id. » 216 | 240 | Id. id. |
| 16 | 14 gennaio | 1907 | id. » 29 | 42 | Venezia (Società anonima veneziana industrie navali e meccaniche) |
| 17 | 14 id. | » | id. » 30 | 42 | Id. id. |
| 18 | 14 id. | » | id. » 31 | 42 | Id. id. |
| 19 | 16 maggio | » | id. » 337 | 40 | Chioggia (Ditta Fratelli Poli Rodolfo e Domenico). |
| 20 | 21 id. | » | id. » 46 | 24 | Venezia (Vianello Moro Sartori e C.). |
| 21 | 26 giugno | » | id. » 47 | 8.600 | Muggiano (Società anonima cantieri navali riuniti). |
| 22 | 26 id. | » | id. » 48 | 8.600 | id. id. |
| | | | | 93.110 | |
| | *Navi a vapore in legno di piccolo tonnellaggio* N. 26 navi . . . . . . . . . . . . . . . . | | | 921 | (*) Non ancora impostato. |
| | | | Totale tonn. . . . | 94.031 | |

II — *Già costruite o in corso di allestimento.*

Navi a vapore, per le quali sono stati concessi i compensi daziari e di costruzione dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 N. 19 Tonn. 29.092
Navi a vapore, già varate, per le quali non sono stati ancora concessi i compensi . . . . . . . . . . . . . » 16 » 10.056

*Il direttore generale*: L. FIORITO. N. 35 Tonn. 39.148

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

### Comunicato.

Con R. decreto del 30 maggio c. a., registrato alla Corte dei conti il 12 giugno, alla Società di mutuo soccorso fra gli arsenalotti di Taranto è stata convalidata l'accettazione della donazione fattale dal comune di Taranto, con deliberazione del 19 dicembre 1899, di un terreno di m. q. 348, situato ad est dell'ospedale civile in via Domenico Aclavio, giusta istromento del 23 aprile 1900 per notaio Catorio, sul quale terreno essa ha costruito un edificio per la propria sede.

## MINISTERO DEL TESORO

### Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 820,616 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 25, al nome di Coda Zabetta *Adalgisa* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Andorno Cacciorna, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di Coda Zabetta *Delcinsia*, detta

Adalgisa, di Antonio ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,205,697 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 15 al nome di Bertolino Francesco-Antonio e *Giovanna*, minori, sotto la patria potestà della madre Peradotto Maria-Vittoria; Rosa, minore, moglie di Contratto Giovanni; Caterina, moglie di Grasso *Giovanni*, tutti eredi indivisi del loro padre Giovanni-Domenico, domiciliato a Locana (Torino) - n. 1 205,691 di L. 40 e n. 1,237,677 di L. 20, intestato a Bertolino Giovanna fu Giovanni Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Peradotto Maria-Vittoria, domiciliata a Locana (Torino), furono così intestate per errore occorso nello indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bertolino Francesco-Antonio e Maria-Giovanna, minori, sotto la patria potestà della madre Peradotto Maria-Vittoria-Rosa, minore, moglie di Contratto Giovanni; Caterina, moglie di Grasso *Giacomo*, ecc. ecc., e le altre a Bertolino Maria Giovanna fu Giovanni, ecc. ecc. vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette inscrizioni nel modo richiesto

Roma, il 3 luglio 1907

*Il direttore generale*
MANCIOLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: nn. 923,197 e 923,408 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 10 e L. 25 rispettivamente entrambe al nome di Invernizzi *Margherita* fu Bortolo, minore, sotto la patria potestà della madre Devizzi Maria fu Domenico con usufrutto a favore di Devizzi Maria fu Domenico, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Invernizzi *Maria-Margherita-Annunciata*, ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,001,354 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 135 al nome di Invernizzi *Margherita* e *Domenico* fu Bartolo, minori, sotto la patria potestà della madre Devizzi Maria, domiciliati in Cremeno (Como), con vincolo d'usufrutto a favore di Devizzi Maria fu *Francesco*, fu così intestata e vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a favore di Invernizzi *Maria-Margherita-Annunciata* e *Francesco Domenico-Bartolomeo* fu Bartolomeo ecc. come sopra, e con vincolo d'usufrutto a favore di Devizzi Maria fu *Domenico* veri proprietari ed usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, il 5 luglio 1907

*Il direttore generale*
MANCIOLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 923,400 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 25 al nome di Invernizzi *Domenico* fu Bortolo minore, sotto la patria potestà della madre Devizzi Maria fu Domenico, domiciliato in Cremeno con usufrutto a favore di detta Devizzi Maria fu Domenico, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Invernizzi *Francesco-Domenico-Bartolomeo*, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1907

*Il direttore generale*
MANCIOLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 599,014 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 10, ora convertita in quella 3.75-3.50 0[0, n. 107,925 di L. 7.50-7, intestata a Pavignani *Vincenzo* fu Natale, domiciliato in Bologna, e vincolata d'ipoteca per cauzione del titolare quale portalettere fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pavignani *Germano-Vincenzo* fu Natale, ecc. come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 luglio 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,332,883 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 1000, al nome di Bellet *Mèlonie* fu Guglielmo, nubile, domiciliata in Napoli e n. 1,332,884 di L. 1000 a favore di detta signora Bellet, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bellet *Melania* (comunemente detta *Mèlanie*) fu Guglielmo, nubile, domiciliata in Napoli, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese

dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 26 giugno 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,138,409 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 50, al nome di Cafassi Angelo, Luigia, moglie di Sangiorgi Tito, Ernesta moglie di Sestini Vittorio, *Emilio* e Paolo di Michele - gli ultimi due minori, sotto la patria potestà, e figli nascituri dallo stesso Michele Cafassi fu Angelo, eredi indivisi domiciliati in Busca (Cuneo) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cafassi Angelo, Luigia moglie di Sangiorgi Tito, Ernesta moglie di Sestini Vittorio, *Pietro-Emilio* e Paolo di Michele, ecc. (come sopra) veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 giugno 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 e 3.50 0[0, cioè: n. 301,313 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 93 75 e 87.50, al nome di Oggero *Ernesto* fu Luigi, domiciliato a Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Oggero *Filippo-Paolo-Ernesto* fu Luigi, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 giugno 1907.

*Per il direttore generale*
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 5 0[0, n. 1,082,042, per L. 4375 e n. 1,273,709, di L. 625, al nome di Dien *Vittorina* Esther Cecilia di *Giorgio*, nubile, minore, sotto la patria potestà del padre, la prima, e di Dien Vittoria Esther Cecilia fu *Giorgio*, minorenne, sotto la patria potestà della madre Talucchi Alessandrina fu Alessandro, vedova di Dien *Giorgio*, domiciliata a Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Dien *Vittoria* Esther Cecilia di o fu *Giovanni-Leone-Giorgio*, minore, ecc, come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 17 giugno 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,193,904 d'inscrizione sui registri della direzione generale per L. 150, al nome di Fagnola *Zoraide* fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Bologna, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Ammistrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fagnola *Zenaide* fu Giuseppe, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 giugno 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 782,515 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 200, al nome di Monastier Luigi, Giulia, Olga ed *Elena* di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Torre Pellice (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Monastier Luigi, Giulia, Olga e *Lina-Elena*, ecc, come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 giugno 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Bertolotto Gregorio fu Luigi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3572 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Genova in data 8 aprile 1907, in seguito alla presentazione per conversione di un certificato della rendita di L. 750 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Bertolotto Gregorio fu Luigi il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetto ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l'8 luglio 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

**Direzione generale del tesoro** (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 luglio, in lire 100.00.

*AVVERTENZA.*

*La media del cambio odierno essendo di L. 99.96 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 9 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.*

## MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

**Ispettorato generale dell'industria e del commercio**

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

*8 luglio 1907*

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| 3 3/4 % *netto* . | 101 89 31 | 99 92 31 | 101.72 13 |
| 3 1/2 % *netto* . | 100 99 06 | 99 24 06 | 100 91 45 |
| 3 % *lordo* .... | 69 95 — | 68.75 — | 69 29 75 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

### IL MINISTRO

Veduto l'art. 6 del regolamento delle scuole d'ostetricia per le levatrici, approvato con il R. decreto 10 febbraio 1876, n. 2957;

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

**Decreta:**

È aperto il concorso per professore-direttore della R. scuola pareggiata di ostetricia di Novara.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 15 novembre 1907 e vi dovranno unire:

*a*) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

*b*) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

*c*) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 7 luglio 1907.

*Il ministro*
RAVA.

1

### IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n 638:

**Decreta:**

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di storia comparata delle letterature neo-latine nella R. Università di Bologna.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 10 novembre 1907 e vi dovranno unire:

*a*) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

*b*) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

*c*) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime possibilmente in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 1° luglio 1907.

*Il ministro*
RAVA.

3

### IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

**Decreta:**

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di letteratura latina nella R. Università di Palermo.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 10 novembre 1907 e vi dovranno unire:

*a*) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

*b*) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

*c*) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati. Fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso, e almeno una di esse dev'essere scritta in latino.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 1 luglio 1907.

*Il ministro*
RAVA.

3

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

**Decreta:**

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a 20 posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Reale corpo del genio civile, con l'annuo stipendio di L. 1200.

Il numero minimo dei punti necessari per ottenere la nomina è di 175 sul massimo di 280.

Art. 2.

L'esame è scritto e orale.

Le prove scritte avranno luogo presso gli uffici del genio civile di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Lecce, Catanzaro, Palermo e Cagliari e avranno principio il 6 novembre 1907.

L'esame orale avrà luogo presso il Ministero dei lavori pubblici nel giorno che verrà fatto conoscere ai candidati con apposito avviso.

Art. 3.

Chiunque intenda presentarsi al concorso dovrà entro il giorno 15 ottobre 1907 far pervenire la relativa domanda, scritta di proprio pugno in carta da bollo da una lira, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, nella quale dovrà:

1° indicare chiaramente il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

2° dichiarare in quale delle città suindicate egli intenda sostenere le prove scritte d'esame;

3° dichiarare se intende sottoporsi ad uno speciale esperimento di disegno, agli effetti dell'art. 77 del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71.

Art. 4.

Alla detta domanda i candidati dovranno unire la propria fotografia in formato visita colla firma ed i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

*a)* certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è cittadino italiano;

*b)* atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il candidato non ha oltrepassato il 25° anno di età alla data del presente decreto. Per coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata tale limite di età è aumentato di tanti anni quanti ne abbiano passati sotto le armi;

*c)* certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) e di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto;

*d)* certificato di penalità, rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di due mesi alla data del presente decreto;

*e)* la prova di avere ottemperato agli obblighi di leva, se il concorrente abbia superato i 18 anni;

*f)* certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) da cui risulti che il candidato è di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche od infermità, di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto;

*g)* in originale, l'attestato di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

I documenti di cui alle lettere *A, B, C* dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 0.50.

Oltre i predetti documenti possono essere presentati i certificati degli studi diversi compiuti e dei servizi militari e civili eventualmente prestati dal concorrente.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *A, C, D, E.*

Art. 5.

Verranno assolutamente respinte le domande di coloro che in due precedenti prove non abbiano ottenuto l'idoneità (art. 35 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti, la cui istanza sarà stata riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 7.

Gli esami scritti sono dati sopra le materie seguenti:

*a)* saggio di composizione italiana;

*b)* saggio di calligrafia;

*c)* aritmetica elementare;

*d)* nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno e specialmente sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Sono argomenti dell'esame orale, oltre le materie di cui alle lettere *c)* e *d)*, anche le seguenti:

*e)* elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno italico (1805) fino ai giorni nostri;

*f)* elementi di geografia dell'Europa e particolarmente d'Italia;

*g)* principî fondamentali sull'ordinamento dei poteri dello Stato.

Si procederà inoltre allo speciale esperimento di disegno per i concorrenti che avranno dichiarato di voler presentarsi a tale prova.

Art. 8.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dal titolo II, capo IV, del succitato regolamento 26 febbraio 1905, n. 71.

Roma, 21 giugno 1907.

*Il ministro*
GIANTURCO.

3

## Consiglio direttivo del R. Istituto nazionale
pei sordomuti in Milano
*con annessa R. scuola normale per l'istruzione dei sordomuti*

Concorso a posti gratuiti per apprendisti convittori o per apprendiste convittrici.

Incominciandosi col novembre 1907 un nuovo corso biennale presso questa R. scuola normale:

Visto l'art. 22 dello statuto approvato con R. decreto 5 di maggio 1892:

1. È aperto da oggi al 15 del p. v. agosto, il concorso per tre posti d'apprendisti convittori, e per tre posti d'apprendiste convittrici.

Le istanze, in carta da bollo da 0.50, dovranno essere trasmesse alla direzione del R. Istituto nazionale pei sordomuti in Milano (via San Vincenzo, 7) corredate dei seguenti documenti, in carta legale:

*a)* fede di nascita;

*b)* certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali si tenne l'ultima quinquennale dimora;

*c)* fedina penale;

*d)* attestato medico di sana costituzione fisica;

*e)* patente di maestro elementare, ovvero attestato di licenza ginnasiale o d'istituto tecnico – oppure certificato d'iscrizione al 3° corso di scuola normale regia o pareggiata.

2. Si può concorrere anche per esami. In questo caso la domanda dovrà venir corredata dai certificati di cui alle precedenti

lettere *a*, *b*, *c*, *d* [illegible]

di possedere quella cultura generale che può presumersi in chi abbia percorsi gli studi di un ginnasio, o di un istituto tecnico, o si trovi inscritto ad una terza classe di scuola normale.

3. I nominati si presenteranno all'istituto nel giorno che verrà notificato con particolare avviso. Vi fruiranno d'alloggio e vitto durante i mesi nei quali resterà aperta la scuola normale (esclusi quindi i mesi delle vacanze autunnali), coll'obbligo di uniformarsi alle disposizioni disciplinari vigenti, di assistere alle lezioni giornaliere nelle classi, cooperandovi, secondo gli ordini della Direzione e dell'insegnante della classe, e di coadiuvare, se richiesti, anche per l'assistenza ai sordo-muti nella vita del convitto.

4. Nell'eventualità che, durante il corso biennale, si modificassero le norme statutarie, potrà il R. Ministero mutare in borse di studio, sia per gli apprendisti che per le apprendiste, il diritto al godimento dell'alloggio e vitto in natura. In tal caso l'importo delle borse sarà determinato dal nuovo statuto.

5. Per mantenere la continuazione dell'ottenuto posto di favore, è necessario che i nominati superino, alla fine del primo anno scolastico, l'esame di promozione. Nel secondo anno faranno gli esami per ottenere il diploma di abilitazione ad istruire i sordomuti negli istituti o nelle scuole del Regno.

Milano, dal R. Istituto nazionale pei sordomuti (via San Vincenzo, 7), 1° di luglio 1907.

*Il presidente*
E. GRANDI.

*Per il rettore*
L. CACCIALANZA.

*Il segretario*
G. CHIODI.

# Parte non Ufficiale

## PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 8 luglio 1907

*Presidenza del presidente* CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 14.

FABRIZI, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

*Congedi.*

Si accordano alcuni congedi.

*Approvazione di disegni di legge.*

FABRIZI, segretario Dà lettura dei seguenti disegni di legge che sono approvati senza discussione:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 655);

Maggiori indennità d'arma per gli ufficiali del genio navale (N. 651);

Concessione di una seconda proroga del termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna (N. 633);

Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei corpi militari della R. marina (N. 652);

Proroga del termine fissato dall'art. 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, riguardante provvedimenti a favore della Calabria (N. 6[illegible]5);

Estinzione del debito parmense creato coi decreti Sovrani 15 e 16 giugno 1827 (N. 672);

[illegible]

*Votazione a scrutinio segreto.*

TAVERNA, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di sabato ed in quella di oggi.

S. lasciano le urne aperte.

*Presentazione di disegni di legge.*

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Presenta il disegno di legge: « Autorizzazione di maggiori spese per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma ».

*Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 693).*

FABRIZI, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione si approvano tutti i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie ed i 5 articoli del progetto di legge, coi relativi elenchi *A* e *B*.

*Approvazione di un disegno di legge.*

FABRIZI, segretario. Dà lettura del seguente disegno di legge che viene approvato senza discussione:

Spese militari sino al 30 giugno 1910 (N. 632).

*Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 627).*

FABRIZI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione generale

Senza osservazioni si approvano i capitoli dall'1 al 40.

TAVERNA, relatore. Al capitolo 41, prega il ministro della guerra di curare che le nostre carte topografiche militari siano aggiornate più di frequente.

Raccomanda inoltre la sollecita pubblicazione della storia delle guerre del nostro risorgimento, essendosi già dallo stato maggiore lodevolmente provveduto alla raccolta dei documenti relativi.

VIGANÒ, ministro della guerra. Dichiara di accettare le raccomandazioni rivoltegli dal senatore Taverna.

TAVERNA, relatore Ringrazia.

BRUSA. Ricorda la pregevole pubblicazione avvenuta, anni addietro, della storia di un Corpo piemontese di cui si celebrava allora il centenario, e prega il ministro di voler curare che pubblicazioni consimili vengano fatte ogni qualvolta ricorrano date centenarie della fondazione di Corpi.

VIGANÒ, ministro della guerra. Fa presente che le storie dei vari Corpi sono già brevemente contenute nell'annuario militare. Provvederà perchè esse siano ampliate e formino, se del caso, oggetto di pubblicazioni speciali.

Il capitolo 41 è approvato e, senza osservazioni, si approvano i rimanenti capitoli del bilancio, ed i riassunti per titoli e categorie.

L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

*Discussione del disegno di legge:*
*« Provvedimenti per la città di Roma »* (N. 617).

FABRIZI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BETTONI. Richiama l'attenzione del presidente del Consiglio sopra una parte del disegno di legge.

Premette che è d'accordo con coloro che hanno lodato l'intendimento del Governo, il quale con questo disegno di legge si è proposto di provvedere in modo adeguato alle necessità della capitale.

Nessun dubbio sulla convenienza politica e morale del progetto, al quale nessuno può negare il voto; tuttavia non tutte le disposizioni contenute negli articoli del disegno di legge, sono tali da doversi accettare senza un rigoroso esame.

Alcune di tali disposizioni, che, a prima vista sembrano provvide, quantunque ardite, ad un esame più profondo appaiono non solo non provvide, ma anche ingiuste.

Spera di poter convincere il presidente del Consiglio di questa affermazione.

L'ingiustizia, a cui egli allude, riguarda il sistema finanziario degli articoli 7, 8, 9 e 40.

Egli non teme alcuna forma di finanza ultra democratica; accetterebbe anche una tassa progressiva, globale, tutto ciò che di più democratico si possa immaginare in materia di finanza, ma vuole che non si confonda la finanza democratica con la finanza ingiusta.

Non lo preoccupa la tendenza che si manifesta nelle accennate disposizioni, ma ciò che non può accettare è proprio la loro specifica.

La tassa sulle aree dell'1 1/2 per cento era già gravosa Cita le tasse sulle aree fabbricabili delle principali città d'Europa, che sono tutte inferiori a quella che si propone dal disegno di legge, e specialmente la tassa che è in vigore nella nuova Zelanda, paese socialista, e che è la tassa più bassa di tutte.

La legge del 1904 stabiliva che le aree fabbricabili erano quelle comprese in una rete stradale; il presente disegno di legge invece definisce per aree fabbricabili tutte quelle contenute entro il piano regolatore. E questa disposizione può essere estesa anche a tutti i comuni del Regno che la domandino.

Il progetto dispone poi che la tassa, la quale va fino al 3 per cento, potrà essere scemata per il valore di una lira al metro quadrato.

Nè può dirsi fondatamente che la gravezza della tassa vada a carico di pochi speculatori, perchè intorno alla città di Roma vi sono oltre 600 proprietari, e se poi si considerano le condizioni delle altre città, si trova che numerosi sono i proprietari suburbani per i quali questa legge riuscirà estremamente rovinosa, siccome quella che sanziona una gravissima ingiustizia.

Dimostra poi l'enormità della tassa sulle aree fabbricabili, citando un brano della relazione dell'on. Majorana sul disegno di legge riguardante i tributi locali.

Nè le disposizioni dei sovra accennati articoli raggiungono il fine propostosi dal legislatore, di promuovere la fabbricazione e provocare il buon mercato delle abitazioni.

La ragione precipua per la quale in Roma non si fabbrica, sta nel caro della mano d'opera e dei materiali; ed è per questo che il diminuire il prezzo delle aree non è sufficiente a spingere la fabbricazione. E si deve considerare che se molti cominciassero a fabbricare, la mano d'opera ed i materiali aumenterebbero ancora di prezzo, e si arriverebbe ad una nuova crisi edilizia simile a quella del 1885.

Crede che per quanto riguarda la tassa sulle aree fabbricabili, convenga ancora aspettare i risultati della legge del 1904.

E il legislatore dovrebbe provvedere a promuovere la fabbricazione con quei mezzi che hanno dato buon frutto altrove. Per esempio a Vienna si sono esonerati dalla imposta i fabbricati nuovi per un dato periodo di tempo. Invece il disegno di legge, in confronto della legge del 1904, che esonerava i fabbricati dalla imposta per dieci anni, calcola in questo periodo di dieci anni i tre anni che sono trascorsi dal 1904.

Per non creare una grave ingiustizia verso i possessori di aree, i quali non ne abbiano fatta speculazione, sarebbe provvido che il Governo sospendesse l'applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 40 del disegno di legge e li stralciasse, mantenendo il resto del progetto; tanto più che le condizioni dell'Amministrazione comunale di Roma sono tali, che prima del novembre non si potrà certamente pensare a dare attuazione alla legge.

Spera che il presidente del Consiglio voglia persuadersi ad accettare la proposta. Egli potrà prendere in esame i suoi dubbi che sono condivisi da molti nel Senato, ed a novembre, se ne sarà persuaso, ripresentare i suddetti articoli modificati.

Sarebbe poi utile mantenere le disposizioni della legge sulle aree fabbricabili del 1904, diminuire il dazio sui materiali e promuovere la diretta costruzione delle case operaie.

Egli non ha fatto la sua proposta per un sentimento di opposizione, ma ha creduto di dare al Governo un amichevole suggerimento.

*Chiusura di votazione.*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

*Ripresa della discussione.*

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ha seguito attentamente il discorso dell'on. Bettoni, ma non uno degli argomenti addotti gli è nuovo, poichè non solo li ha letti nei vari memoriali presentati dai proprietari, ma li ha sentiti ripetere alla Camera elettiva.

Nota subito che per la esplicita disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 7 il beneficio della esenzione per un decennio dall'imposta e sovrimposta, stabilito nel terzo comma dell'art. 6 della legge del 1904, è concesso anche ai fabbricati che si trovino nelle condizioni indicate da tale articolo e che siano iniziati entro tre anni e compiuti entro sei dalla data della legge in discussione.

Il senatore Bettoni ha detto che la legge sanziona una ingiustizia, poichè in forza dell'art. 44, il Governo ha facoltà di estendere la disposizione degli articoli 6 primo comma, 7, 8 e 9 della presente legge a quelle città che, per deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, ne facciano domanda.

Ora, osserva che per dirsi ingiusta la legge bisognerebbe ammettere che fossero iniqui il Consiglio comunale che fa la domanda, il Consiglio superiore dei lavori pubblici che deve vagliarla, il Consiglio di Stato che deve dare il suo parere, ed il Governo, ove approvasse una domanda di un Comune che non avesse alcun fondamento di ragione.

La disposizione dell'art. 44 ha soltanto lo scopo di facilitare la fabbricazione in quelle città che si trovino in condizioni eccezionali, come oggi è Roma. Cita ad esempio le città di Milano e di Torino che hanno fatto richiesta al Governo di ottenere a loro favore la estensione della legge ed il Governo non ha creduto opportuno di opporre un rifiuto.

Osserva poi che domande dei Comuni dovranno essere seriamente documentate. Quindi non è il caso di parlare di ingiustizia.

Viene poi a discorrere più specialmente della questione di Roma e nota che negli ultimi quattro o cinque anni furono acquistati da alcuni speculatori, a prezzi bassissimi, più di 2,000,000 di metri quadrati di aree entro il perimetro in cui la città può estendersi.

Ora, se questi acquisitori si ponessero d'accordo per non vendere che ad un prezzo esorbitante le aree acquistate a prezzi minimi, si verrebbe a questa conclusione che la capitale del Regno non potrebbe più estendere la sua fabbricazione.

Certo è opportuno stabilire esenzioni di imposte, ma è pur necessario togliere prima di mezzo ogni speculazione sul prezzo delle aree (Benissimo).

Esaminando poi le ragioni della grande agitazione che si è fatta contro questa legge, afferma che vi è sotto un interesse di parecchi milioni che si vogliono conquistare a qualunque costo, e la legge in discussione è appunto legge contro tale conquista.

Rileva poi che il progetto di legge dà parecchie facilitazioni sulle tasse, ed inoltre autorizza la Cassa depositi e prestiti a dare dieci milioni a mutuo per le case degli impiegati.

Il Governo ha accordate facilitazioni per le case dei ferrovieri,

per le case popolari, e non si rifiuta mai a concedere quanto può facilitare la fabbricazione, ma sempre sotto la condizione che l'area fabbricabile possa comprarsi ad un prezzo onesto.

L'art. 6 ammette come limite massimo della tassa sul valore capitale delle aree fabbricabili il 3 0[0; ciò implica che questo limite può essere ridotto. La gradazione dell'aliquota della tassa non è vietata, poichè è naturale che debba essere minore per i terreni di più lontana fabbricazione.

Non si è poi voluto ammettere che il proprietario possa dichiarare due prezzi, l'uno per l'applicazione della tassa e l'altro per l'espropriazione; il prezzo dei terreni deve essere unico. Dimostra come questa disposizione sia equa e come su di essa si basi tutto lo spirito informatore della legge, la quale tende ad impedire qualsiasi speculazione, e perciò il Governo ha aperto un credito al comune di Roma fino a 15,000,000, perchè possa acquistare subito quante aree vorrà, compreso nel piano regolatore.

Afferma che l'unico modo per favorire e regolare la fabbricazione è che il Comune sia proprietario delle aree fabbricabili (Benissimo). Appunto con questo intento il Governo ha ceduto al comune di Roma la piazza d'Armi. Osserva poi che la questione degli alloggi a Roma non è solo economica, ma politica, ed è dovere del Governo di provvedere.

Le proposte del senatore Bettoni non sono che dei palliativi che favorirebbero soltanto i proprietari e non gli impiegati o gli operai.

Prega il Senato di ritenere che se si approvasse la sospensiva presentata dal senatore Bettoni, tanto varrebbe respingere la legge. Roma non può più vivere nelle condizioni attuali; è, lo ripete, questione non solo economica, ma politica.

Prega il Senato di approvare la legge (Vivissime approvazioni).

BETTONI. Replica per chiarire alcuni punti del suo discorso. Persiste nel ritenere che la tassa del 3 per cento sia troppo gravosa.

Nessuno desidera che le classi meno abbienti sieno prive di salubri ed economiche abitazioni, ma è obbligo del Governo di cercare altri espedienti, perchè egli non crede che il progetto attuale possa raggiungere il fine accennato dall'onorevole Giolitti. Il progetto attuale contiene delle disposizioni che l'oratore crede ingiuste, perciò ha consigliato il Governo a ristudiare bene la portata delle sue proposte.

Ripete che per conto suo permangono i dubbi sulla giustizia della legge, ma poichè il presidente del Consiglio crede opportuno che la legge venga votata, non ha ragione d'insistere sulla sospensiva.

BLASERNA, relatore Dice che l'Ufficio centrale studiò a fondo la legge, com'era suo dovere, e giunse alla conclusione di raccomandarne al Senato l'approvazione, senza nascondersi le difficoltà alle quali nella sua applicazione si sarebbe andati incontro.

Riconosce con il presidente del Consiglio che la tassa sulle aree fabbricabili, per quanto gravosa, costituisce una necessità per permettere alla capitale del Regno di risolvere una buona volta il suo problema edilizio.

Non è convinto che la proposta del senatore Bettoni per la sospensiva, sortirebbe, se accettata, l'effetto voluto; crede che sarebbe meglio che la legge venisse prontamente applicata, salvo a correggere in seguito gl'inconvenienti che potranno derivarne.

Svolge poi gli ordini del giorno proposti dall'Ufficio centrale in fine della relazione. Per il primo di essi dice che l'Ufficio centrale si preoccupò che la maggior parte dell'esecuzione della legge, perchè affidata al municipio di Roma, potesse risentire di quelle oscillazioni cui l'amministrazione comunale andrà soggetta nel periodo di 25 anni nel quale dovrà eseguirsi la legge. L'ordine del giorno tende appunto ad assicurare alla esecuzione della legge una unità di indirizzo.

Per il secondo ordine del giorno osserva come esso riguardi la questione della costruzione degli edifici, sulla quale il presidente del Consiglio si è già pronunciato e che certo non incontrerà opposizioni di sorta.

Per il terzo ordine del giorno espone che esso riflette la tassa sulle aree fabbricabili, ed a nome dell'Ufficio centrale, aggiunge preghiera perchè il Governo faccia in modo che la tassa, che è graduale, sia nella cifra massima poco applicata.

Si riserva di parlare ove occorra, sul quarto ed ultimo degli ordini del giorno, quando verrà in discussione l'argomento degli edifici universitari.

Si augura che gli ordini del giorno verranno tutti accettati dal Governo, e conclude pregando il senatore Bettoni ad accettare la legge ed il Senato a votarla. (Bene).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Riconosce con il senatore Blaserna che i possibili inconvenienti di questa legge non potrebbero oggi esattamente prevedersi, e che perciò è opportuno di non ritardare l'approvazione della legge stessa, che risponde a necessità urgenti e generali, salvo poi a correggerne i vizi quando l'esperienza li avrà rivelati.

Assicura il senatore Bettoni che la legge fu da lui accuratamente studiata, sia coi rappresentanti del municipio di Roma, sia cogli altri membri del Gabinetto, sia alla Camera dei deputati, dove diede luogo ad ampia discussione, sia in fine nello stesso Ufficio centrale del Senato, che lo invitò ad intervenire nel suo seno per rispondere a molti quesiti.

Dichiara di accettare il primo ed il secondo degli ordini del giorno, promettendo per quest'ultimo di studiare col ministro delle finanze la questione della diminuzione del dazio consumo sui materiali, in rapporto agli interessi delle industrie locali.

Sul terzo degli ordini del giorno solleva dubbi di indole giuridica, ed osserva che non avendo la legge parlato della graduazione della tassa, si può ritenere che con ciò l'abbia ammessa, mentre potrebbe dubitarsi che il regolamento avesse esorbitato, quando parlasse della graduazione siccome imposta da esso e non permessa dalla legge.

Prega quindi l'Ufficio centrale di convertire l'ordine del giorno in semplice raccomandazione, che dichiara di esser pronto ad accettare.

Sul quarto ed ultimo degli ordini del giorno, dice, che sebbene non sia stato ancora svolto dal relatore, egli può fin da ora accettarlo.

TOMMASINI. Come cittadino della capitale, manifesta tutta la riconoscenza di Roma per il disegno di legge che provvede a fini economici, a necessità scientifiche, e sistema una quantità di questioni che interessano la cittadinanza.

Ricorda le basse speculazioni che frustrarono le prime leggi per l'Agro romano, e il primo piano regolatore, e nota che quelle speculazioni non recarono buoni frutti a chi le originò.

Bisogna evitare il sorgere di nuove speculazioni.

Crede che non si arriverà neppure coi mezzi escogitati dal disegno di legge a raggiungere facilmente il fine di far diminuire il prezzo delle abitazioni.

Innanzi al disegno di legge sente di nuovo il bisogno di ringraziare il Governo per le sue cure sollecite a favore di Roma, e del suo sviluppo commerciale ed intellettuale, perchè da Roma deve irraggiare la luce per tutta l'Italia.

Rileva che l'art. 44 del progetto è una promessa ed insieme una minaccia per le città del Regno, secondo l'uso che si farà dei mezzi che la legge mette a disposizione dello Stato e del Comune.

Le obbiezioni fatte dal senatore Bettoni relativamente alla tassa sulle aree fabbricabili, potranno trovare un correttivo nel regolamento e nella saviezza di chi applicherà la legge; e perciò crede che l'invito fatto dall'Ufficio centrale al Governo per un efficace controllo nell'esecuzione della legge, sia più che opportuno ad impedire che della legge si abusi.

Sarebbe ingiusto attribuire alle aree fabbricabili un valore, prima che il Comune abbia eseguito i lavori che lo accrescano.

Esaminando l'art. 8, domanda al presidente del Consiglio se creda che il valore delle aree fabbricabili possa rimanere inalte-

rato per lo spazio di 25 anni A suo avviso, sarebbe bene che questo li[illegible] a decenni.

Aspetta dall'on. Giolitti dichiarazioni che possano tranquillizzarlo.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Lo scopo della legge è che la denunzia del valore delle aree per la applicazione della tassa sia veritiera, e che non vi debba essere un prezzo per l'applicazione della tassa ed un altro per l'espropriazione dei terreni.

Se si dovesse applicare la legge, dopochè i lavori del Comune avessero fatto accrescere il prezzo delle aree, si andrebbe contro i fini della legge stessa, perchè il Comune verrebbe ad acquistare i terreni, dopo averne centuplicato il valore.

Lo scopo della legge è di far sì che il Comune fin d'ora divenga proprietario delle aree fabbricabili e regoli l'ulteriore estensione della città.

Che non si applichi la legge sino a tanto che non si sia fatto il piano regolatore, ciò è consono allo spirito della legge; ma se si dovesse attendere che i lavori del Comune abbiano accresciuto il prezzo delle aree, non si farebbe altro che facilitare quella speculazione che lo stesso senatore Tommasini ha stigmatizzato.

ARCOLEO. Osserva, per ciò che si riferisce al terzo ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, che nella legge vi è una graduatoria di tassa perchè si stabilisce un minimo ed un massimo. E questa graduatoria non è assoluta, aprioristica, ma viene secondo i casi Ora chi deve applicarla? Il Comune. Sarebbe meglio che il Governo l'applicasse con norme regolamentari, anzichè lasciarla in balìa del Comune. Perciò il presidente del Consiglio potrebbe accettare il terzo ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il disegno di legge non stabilisce un diritto di graduatoria, ma dà una facoltà al Comune. Il Governo potrà favorire questa facoltà, ma non può stabilire nel regolamento norme imperative.

È bene che l'autorità locale abbia l'iniziativa delle proposte.

TOMMASINI. Insiste nel chiedere una parola rassicuratrice da parte del Governo sul punto, se le aree fabbricabili debbano pagare il 3 per cento, anche se durante 25 anni il Comune non abbia fatto alcun lavoro per metterle in valore.

ARCOLEO. Nota che forse la formula del terzo ordine del giorno dell'Ufficio centrale ha dato luogo ad un equivoco, perchè l'Ufficio centrale vuole precisamente ciò che ha dichiarato il presidente del Consiglio. Quindi si tratta di prescrivere nel regolamento qualche norma che risponda appunto alle dichiarazioni fatte dall'on. Giolitti.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Risponde al senatore Tommasini, e ripete che la determinazione del prezzo delle aree fabbricabili per la tassazione, non deve essere fatta dopo i lavori eseguiti dal Comune.

Se i terreni aumentano di valore, aumentano appunto per le spese fatte dal Comune, ed è giusto che il Comune partecipi al plusvalore sotto forma di tassa.

Non vi sono ragioni di equità che possano consigliare ulteriori concessioni.

Al senatore Arcoleo dice che è d'accordo nella sostanza e nel fine delle sue osservazioni, ma non potrebbe però accettare il terzo ordine del giorno dell'Ufficio centrale se non come raccomandazione.

BLASERNA, relatore. Osserva che l'art. 6 della legge è concepito in modo da ammettere la graduatoria della tassa

Quanto alla forma dell'ordine del giorno chiede al presidente del Consiglio se crede di poterlo accettare modificato così: « Il Senato confida che il Ministero farà stabilire con regolamento le norme che serviranno », ecc.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno Propone che il terzo ordine del giorno sia formulato così:

« Il Senato del Regno invita il Ministero a prevedere nel regolamento la graduazione della tassa sulle aree fabbricabili nelle singole zone del piano regolatore ».

PRESIDENTE. Pone ai voti successivamente il primo e il secondo ordine del giorno nel testo dell'Ufficio centrale.

(Sono approvati).

Pone ai voti il terzo ordine del giorno nel testo modificato dal presidente del Consiglio.

(È approvato).

Dà lettura del quarto ordine del giorno.

LUCIANI, dell'Ufficio centrale. Chiede al presidente del Consiglio alcuni schiarimenti sulla portata dell'art. 32 in relazione al n. 7 dell'allegato *B*.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Dice che i due milioni dei quali è parola nella prima parte dell'art. 32 sono stanziati per completare il Policlinico.

Gli altri 2 milioni di cui si parla nelle seconda parte dello stesso articolo serviranno a coprire anche la spesa di cui è parola nel n. 7 dell'allegato *B*.

LUCIANI, dell'Ufficio centrale. Ringrazia.

PRESIDENTE. Pone ai voti il quarto ordine del giorno.

(È approvato).

Dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli.

Senza discussione si approvano gli articoli da 1 a 7.

TOMMASINI. All'art. 8 propone il seguente emendamento:

« L'accertamento degli enti, soggetti alla tassa sulle aree nel comune di Roma sarà fatto in conformità a denunzia del proprietario, il quale dichiarerà con effetto non variabile per un decennio il valore da attribuirsi all'area. Alla omissione......... » (il resto identico).

Svolge il suo emendamento che crede rispondente a fini di giustizia e di equità, perchè non è possibile umanamente mantenere per 25 anni invariabile il valore delle aree.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Governo non può accettare l'emendamento; tanto varrebbe demolire la legge.

Il senatore Tommasini col suo emendamento tende a questo: che il proprietario possa dopo 10 anni mutare la dichiarazione del valore dell'area; questo è quanto non vuole il Governo, poichè l'aumento di valore che dopo 10 anni avrebbe l'area, andrebbe tutto a beneficio degli speculatori.

Prega il Senato di respingere l'emendamento del senatore Tommasini. (Approvazioni).

TOMMASINI. Ha presentato, senza farsi soverchie illusioni, il suo emendamento,

Lo ritiene conforme ad equità ed a giustizia e pertanto vi insiste.

BLASERNA, relatore. Dichiara che l'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento e prega il Senato di non accoglierlo.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento del senatore Tommasini.

(Non è approvato).

L'art. 8 è approvato nel testo ministeriale.

Senza osservazioni si approvano gli articoli dal 9 al 31.

DE CUPIS. All'art. 32 raccomanda al Governo che non venga ceduto a privati il palazzo della Sapienza che vanta così nobili e gloriose tradizioni.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Dichiara che nell'intenzione del Governo non fu mai la vendita nè dell'edificio della Sapienza, nè di altre aree o edifici pubblici.

Assicura che una volta trasferita altrove la sede dell' Università, si potrà il palazzo della Sapienza adibire a sede del Consiglio di Stato, o di altro pubblico ufficio.

DE CUPIS. Ringrazia.

L'art. 32 è approvato.

Senza osservazioni si approvano gli articoli dal 33 al 44 ultimo del progetto ed i relativi allegati.

BLASERNA, relatore. Riferisce sopra un memoriale di alcuni

proprietari di aree nel suburbio di Roma, e lo rimette al ministro dell'interno.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno. Accetta il rinvio del memoriale, senza prendere però alcun impegno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

*Risultato di votazione.*

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanzio 1906-1907:

Votanti . . . . . . . . . 84
Favorevoli . . . . . . . . 77
Contrari . . . . . . . . 7

(Il Senato approva).

Maggiore indennità d'arma per gli ufficiali del genio navale:

Votanti . . . . . . . . . 84
Favorevoli . . . . . . . . 79
Contrari . . . . . . . . 5

(Il Senato approva).

Concessione di una seconda proroga del termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna:

Votanti . . . . . . . . . 84
Favorevoli . . . . . . . . 78
Contrari . . . . . . . . . 6

(Il Senato approva)

Proroga del termine fissato dall'art. 22 della legge 25 giugno 1906, n 255, riguardante provvedimenti a favore della Calabria:

Votanti . . . . . . . . 84
Favorevoli . . . . . . . . 76
Contrari . . . . . . . . . 8

(Il Senato approva).

Estinzione del debito parmense creato coi decreti Sovrani 15-16 giugno 1827:

Votanti . . . . . . . . . 84
Favorevoli . . . . . . . . 77
Contrari . . . . . . . . . 7

(Il Senato approva).

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908:

Votanti . . . . . . . . . 84
Favorevoli . . . . . . . . 75
Contrari . . . . . . . . . 9

(Il Senato approva).

Modificazioni all'ordinamento giudiziario:

Votanti . . . . . . . . . 84
Favorevoli . . . . . . . . 61
Contrari . . . . . . . . . 23

(Il Senato approva).

Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno:

Votanti . . . . . . . . . 84
Favorevoli . . . . . . . . 63
Contrari . . . . . . . . . 21

(Il Senato approva).

Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei corpi militari della R. marina:

Votanti . . . . . . . . . 84
Favorevoli . . . . . . . . 78
Contrari . . . . . . 6

(Il Senato approva)

La seduta termina alle ore 18 15.

# DIARIO ESTERO

L'agitazione del Mezzogiorno della Francia comincia ad avere una percussione, in senso inverso, nel Settentrione, ove si stigmatizzano le violenze di Narbona, di Montpellier e di altre città, del mese passato.

A Lilla, ad esempio, si è tenuta una grande riunione di proprietari di ristoranti, caffè e liquorerie, in cui, dopo una discussione animatissima, è stato votato un ordine del giorno di protesta contro le pretese del Mezzogiorno, di ringraziamento verso i rappresentanti del Parlamento per l'energica difesa da essi fatta degli interessi delle altre regioni.

Gli adunati hanno pure protestato contro qualsiasi limitazione legale del numero degli spacci di bibite, chiedendo inoltre che nessuna legge sulle bevande sia messa in discussione prima che un *referendum* abbia dimostrato quali misure debbano adottarsi.

Anche negli Alti Pirenei s'invita alla calma e al rispetto della legge.

La Federazione radicale socialista di quelle regioni, dopo udito i discorsi di Fitte e Maujean, approvò un ordine del giorno scongiurando i viticultori del mezzogiorno a pensare bene alla repubblica e a sottostare a tutti i sacrifizi piuttosto che compromettere gl'interessi e la vitalità con la rivolta contro la legge.

* * *

Seguita fra i giornali americani e giapponesi lo scambio d'impressioni circa l'invio della flotta dell'Atlantico degli Stati Uniti nell'Oceano Pacifico, invio di cui abbiamo fatto cenno ieri.

I giornali più importanti di Tokio sono in generale reticenti. Però il *Nichi-Nichi-Jhimbun*, del quale è proprietario il signor Kato, ex-ambasciatore a Londra e per due volte ministro degli esteri, dedica oggi un lungo articolo ai commenti americani sulla circolare della Camera di commercio giapponese, nella quale essi scorsero una minaccia di boicottaggio, e all'ansietà con cui gli stessi americani cercano di rendersi conto dell'impressione prodotta al Giappone dall'annunzio della nuova distribuzione della flotta americana.

Per il giornale suddetto questa nuova distribuzione della flotta è un segno dei sentimenti ostili contro il Giappone, ma non trova motivi per riprovarla, sebbene vada congiunta ai recenti avvenimenti. I rumori di guerra navale hanno dato origine a minacce di boicottaggio e a movimenti navali. L'unica soluzione efficace e radicale della situazione presente, sarebbe in un diverso contegno dell'America verso i giapponesi. Se si adotterà questo rimedio, l'inquietudine sparirà rapidamente.

L'opinione qui predominante è che sarebbe bene che gli Stati Uniti evitassero in queste circostanze di eccitare le suscettibilità giapponesi.

In massima i giornali ricordano che il Giappone sospese, alla vigilia della sua partenza, l'invio di una squadra giapponese a San Francisco, appunto in vista della situazione allora esistente.

Si sperava negli Stati Uniti una eguale cortese astensione per evitare quelle diffidenze, per dissipare quelle maligne interpretazioni, che la stampa dimostra ora non trascurabili sotto qualsivoglia punto di vista.

* * *

Un'altra intenzione, certo pacifica degli Stati Uniti, è l'acquisto di una baia al Messico per farne una stazione navale.

Il fatto, sebbene non ancora sicuro, ha eccitato la fantasia inglese; i giornali ne esaminano i fini, per essi reconditi, come se alla baia dovessero seguire in breve altri acquisti territoriali.

Il *Times* riceve da New-York questi particolari:

« Quasi tutti i giornali di New-York contengono telegrammi da Washington, in cui si afferma che gli Stati Uniti desiderano comperare al Messico un territorio per una stazione navale nella baia della Magdalena, nella bassa California. Si dice anche che il Governo americano vorrebbe comperare tutta la bassa California, e che trattative a questo scopo saranno probabilmente iniziate dal ministro degli affari esteri Root durante il suo prossimo viaggio al Messico.

« Alcuni corrispondenti aggiungono che il Messico è dispostissimo a vendere la bassa California. Altri sembrano credere che gli Stati Uniti non hanno che a chiederla per ottenerla, a un prezzo ragionevole. Tuttavia le persone che sono al corrente della costituzione messicana, dicono che essa contiene una clausola che vieta di vendere a un paese straniero qualsiasi parte della Repubblica ».

* * *

Sulla cattura del caid Mac Lean, telegrafano da Tangeri in data di ieri:

« Il Maghzen si è impegnato a fare tutti i sacrifici necessari per liberarlo: ha domandato soltanto che nessuna dimostrazione militare o navale sia fatta, poichè ciò renderebbe ancora più pericolosa la situazione di Mac Lean.

« Il Maghzen domanda che la Francia impegni i suoi protetti sceriffati di Ouezzan ad impiegare la loro influenza a favore del prigioniero. L'incaricato di affari di Francia, d'accordo con la Legazione inglese, aveva già presa l'iniziativa di pregare Mouley Hamed, sceriffo di Ouezzan, a ritardare il viaggio che aveva intenzione di fare in Algeria per negoziare, occorrendo, colle tribù sui territori delle quali si trova Er Raisuli. Questi si sarebbe allontanato dal luogo ove si trovava rifugiandosi in un luogo meno accessibile. Se questa voce è esatta, i negoziati sarebbero ancora più difficili.

« Secondo notizie da El Ksar, Er Raisuli si sarebbe recato alla frontiera della tribù dei Beni Arussi.

« Una nota comunicata ai giornali inglesi dice che il Governo si mantiene in comunicazione continua col ministro inglese a Tangeri circa l'incidente di Mac Lean. Però la necessità che hanno le autorità marocchine di riferire tutto a Fez trascina in lungo i negoziati. Il Governo non conosce ancora le condizioni imposte per il riscatto di Mac Lean, ma sa che questi è ben trattato ».

* * *

Ieri è stato distribuito alla Camera francese il *Libro giallo* sugli avvenimenti di Macedonia e sull' aumento dei diritti di dogana in Turchia.

Il *Libro giallo* comprende 71 documenti scambiati tra i ministri degli esteri Bourgeois e Pichon da una parte e gli ambasciatori, incaricati d' affari o consoli francesi dall'altra, nel periodo dal 3 gennaio 1906 al 26 aprile 1907 riguardo alle finanze dei tre *vilayets* ed al prelevamento del 5 0[0 dei diritti doganali turchi. Contiene, inoltre, come allegati, diversi documenti diplomatici relativi alle potenze interessate, note collettive, progetti e note dirette alla sublime Porta, il testo del protocollo per l'aumento dei diritti doganali, ecc.

L'ultimo documento del libro è la nota dell'ambasciatore di Francia a Costantinopoli, Constans, al ministro Pichon, del 26 aprile 1906, con la quale l'ambasciatore notifica che il protocollo relativo all'elevazione dei diritti doganali era stato firmato il giorno avanti dai rappresentanti delle sei grandi potenze e dal ministro turco degli affari esteri.

# NOTIZIE VARIE

## ITALIA.

**Echi delle feste garibaldine.** — I rappresentanti del municipio di Nizza, ieri mattina, presentati dall'on. senatore Cavalli, presidente del Comitato parlamentare per le feste del centenario della nascita di Garibaldi, furono ricevuti da S. E. Canonico, presidente del Senato.

Dopo aver visitato le sale del palazzo Madama, fu loro offerta una medaglia d'oro commemorativa delle feste centenarie, perchè la consegnassero alla città di Nizza, ed a ciascuno dei componenti fu dato un esemplare della stessa medaglia in argento.

*** È giunta in Roma da Napoli una rappresentanza di quel Comitato per le feste garibaldine. Essa venne a fare formale invito al Comitato popolare di Roma di recarsi in Napoli a visitarvi la città dove l'Eroe compiè una delle sue gesta più gloriose.

Per effettuare questa gita sarà approntato un treno speciale pel viaggio di andata e ritorno.

**Società geografica italiana.** — La presidenza della Società geografica italiana ci comunica:

« Il ministro d'Italia a Buenos Aires, conte Macchi di Cellere, ha comunicato oggi al presidente della Società geografica italiana, marchese Cappelli, l'elenco degli aderenti alla sezione della Società che, per sua iniziativa, si costituisce nella capitale argentina. L'opera del conte Cellere non poteva essere nè più solerte nè più efficace.

Sono 221 nuovi soci, dei quali 17 a vita, che per mezzo suo sono stati inscritti nel ruolo generale della Società, e che, insieme con quelli che già si trovano nell'Argentina, inscritti negli anni precedenti, costituiranno una sezione delle più floride così per numero come per qualità delle persone inscritte. Nè il conte Cellere si è limitato a raccogliere adesioni, ma anche si è occupato di organizzare la nuova sezione, e questa, sotto la sua sapiente direzione, sarà tra breve una delle più floride colonie che la Società geografica avrà sparso nel mondo a vantaggio della coltura e degli interessi nazionali ».

**Cortesie italo-svizzere.** — I delegati del Comitato esecutivo dell'Esposizione di Milano del 1906, on. sen. Mangili, presidente, Richard e Giachi, accompagnati dal commissario generale svizzero e dal console generale svizzero a Milano, Norbel, sono stati ricevuti iermattina a Berna, alle 11,15 dal Consiglio federale, al quale consegnarono una bellissima targa d' argento inquadrata nel marmo, come testimonianza di riconoscenza per la partecipazione della Svizzera all'Esposizione di Milano. Il presidente della Confederazione, Muller, ha ringraziato vivamente.

Poscia ebbe luogo una colazione durante la quale furono scambiati cordiali brindisi

**Esposizione internazionale d'arte a Venezia.** — La segreteria dell'Esposizione ci comunica l'elenco di tutte le opere d'arte vendutesi dall'apertura, 27 aprile, a tutto giugno u. s. Esse ascendono fra pitture, sculture, acqueforti ecc. al bel numero di 274 per L. 321,608. Questa somma già vistosa, sarà certamente di moltissimo aumentata nel proseguo, per il fatto che numerosi stranieri e nazionali accorrono nella città della Laguna durante la stagione balneare.

Il successo quindi della VII Esposizione internazionale d'arte è assicurato oggi per la parte finanziaria, come fin dall'apertura fu

assicurato per la parte artistica, da tutti ritenuta superiore alle precedenti Esposizioni.

**Per gli emigranti.** — Il commissariato dell'emigrazione rende noto:

« Il *Labor Information Office for Italians* (ufficio gratuito di collocamento per gli operai italiani di Nuova York) comunica che attualmente si verifica in Nuova York un ristagno nella industria edilizia, tale da causare una notevole disoccupazione nelle categorie di operai addetti a tale industria come manovali, muratori, falegnami, decoratori, imbianchini.

« Tale situazione è resa più grave dal fatto che i nuovi arrivati non possono iscriversi alle Unioni di mestieri, sia perchè molte di queste non accettano nuovi soci, sia perchè altre richiedono una tassa di ammissione rilevante. D'altra parte, per accordi intervenuti fra le Unioni e un buon numero d'imprenditori, questi ultimi non impiegano che operai iscritti alle Unioni stesse.

« Date queste circostanze riesce ogni giorno più difficile collocare al lavoro nella città di Nuova York le succitate categorie di operai, e nulla per ora fa prevedere un mutamento in tale stato di cose ».

⁂ Informazioni forniti dal R. console di Zurigo al commissariato dell'emigrazione recano che, a causa della straordinaria affluenza di emigranti, vi sono, in quel distretto consolare, non pochi operai italiani che non hanno potuto trovar lavoro.

Alcuni anche rimasero disoccupati essendo affetti da malattie croniche, circostanza questa che, in forza di una legge locale rigorosamente applicata, impedisce alle imprese di impiegarli.

Di tanto sono avvisati i nostri operai che intendessero recarsi in Isvizzera a scopo di lavoro.

**Grave disgrazia.** — L'*Agenzia Stefani* comunica, da Pontedera, che ad Orentano, mentre si inaugurava il campanile della parrocchia, sono precipitate le campane. Vi sono tre morti e numerosi feriti.

È stata aperta un'inchiesta sulle cause del disastro.

**Movimento commerciale.** — Stante il giorno festivo il carico fu, ieri l'altro, nullo nel porto di Genova.

A Venezia furono caricati 176 carri, di cui 56 di carbone pel commercio; e a Savona 41, di cui 7 di carbone pel commercio.

**Marina militare.** — La R. nave *Vesuvio* è giunta a Chinwangtao. La *Dogali* a Sant'Elena. La *Curtatone* ad Adamas.

**Marina mercantile.** — È giunto a Palermo il *Regina d'Italia*, del Lloyd italiano. Da Tangeri ha proseguito per Genova l'*Indiana*, del Lloyd italiano, proveniente da New York. Il *Virginia*, della stessa Società, ha proseguito da Napoli per New York.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

VIENNA, 8. — Il giornale ufficiale dell'esercito annunzia che l'Imperatore ha nominato il luogotenente generale Winzor, comandante del 15° corpo d'armata, generale in capo e capo del Governo della Bosnia e dell'Erzegovina.

COSTANTINOPOLI, 8. — La risposta della Porta all'ultima Nota collettiva degli ambasciatori dichiara che le merci arrivate nei porti turchi prima del consenso della Francia all'aumento del 3 per cento sui dazi doganali saranno sottoposte all'antica tariffa.

MONTPELLIER, 8. — In previsione di una nuova agitazione vengono prese misure per tutelare l'ordine. Le truppe sono consegnate.

WASHINGTON, 8 — Adee, segretario interinale del dipartimento di Stato, smentisce che il Governo degli Stati Uniti abbia intenzione di acquistare dal Messico una località della baia della Maddalena. Soltanto una nave carboniera è autorizzata a stazionarvi.

HANKAU, 8. — Il Governatore di Anhui è stato assassinato ieri da alcuni studenti.

Il direttore della polizia di Nanking mentre stava per entrare nella scuola, colpito da un proiettile d'arma da fuoco, è caduto, l'assassino è stato preso e decapitato sul luogo.

NORDERNEY, 8. — Il cancelliere dell'Impero e la principessa di Bulow sono giunti stamane.

PECHINO, 8.— Il Governatore di Hankau è stato ucciso mentre si trovava nella scuola di polizia per distribuire i premi. Il sottodirettore della prigione, che apparteneva al partito rivoluzionario, sparò contro il Governatore tre colpi di rivoltella, uno dei quali lo colpì al ventre. L'assassino arrestato è stato decapitato; i suoi complici sono stati arrestati.

SAN FRANCISCO, 8. — Il sindaco Schmitz è stato condannato a cinque anni di carcere per concussione.

LONDRA, 8. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad analoga interrogazione il segretario parlamentare per l'ufficio del Governo locale, Runciman, dice che l'Inghilterra insiste in questo momento presso il Maghzen sulla necessità di fare i maggiori sforzi per la liberazione immediata del caid Mac Lean. L'Inghilterra ha messo il Maghzen in guardia contro tutte le misure che potessero mettere in pericolo la vita del caid Mac Lean.

Fowles chiede se i rappresentanti dell'Inghilterra all'Aja sono incaricati di proporre l'abbandono da parte dei belligeranti del diritto di impadronirsi del contrabbando di guerra in mare e di quello di impadronirsi dei beni del nemico, di sottoscrivere l'abbandono di questo diritto e di consentire che i beni dei privati sequestrati siano alla fine della guerra restituiti al nemico. L'oratore domanda se il Governo si impegna a riferire in proposito alla Camera prima di consentire all'abbandono di questi diritti.

Il primo ministro, sir H. Campbell Bannermann, risponde che alla Conferenza dell'Aja l'Inghilterra, circa tale soggetto si è riservata ogni libertà. Dice che il Governo non può impegnarsi a comunicare una parte qualsiasi delle deliberazioni della Conferenza, non potendo prevederne il contenuto. Tuttavia se le decisioni prese dalla Conferenza richiederanno misure legislative, esse saranno sottoposte al Parlamento. In ogni caso il Governo non può impegnarsi in nulla per quanto concerne le decisioni della Conferenza prima di conoscerle.

PARIGI, 8. — *Camera dei deputati.* — Si discute il progetto modificato dal Senato circa il congedamento della classe del 1903.

Raiberti protesta contro il mantenimento sotto le armi degli ammutinati del 17° fanteria, dopo la partenza dei loro camerati.

Il presidente del Consiglio risponde che la legge in discussione è una legge di favore e non può essere estesa agli ammutinati.

Raiberti attribuisce l'indisciplina alla presenza nell'esercito di condannati per reati comuni.

La discussione generale è chiusa.

Il ministro della guerra dichiara che congederà la classe del 1903 dal 12 luglio, man mano che gli uomini rientreranno nelle guarnigioni. Egli manderà nel Mezzogiorno gli uomini necessari al servizio di ordine pubblico. Dice che i soldati della classe del 1903 mantenuti sotto le armi non subiscono nessuna ingiustizia perchè la legge impone loro due anni di servizio effettivo.

Il presidente della Commissione, Berteaux, dice che si tratta di 22,000 uomini, la cui presenza non sarà inutile perchè per tre mesi vi sarà sotto le armi una sola classe intera.

Il ministro della guerra appoggia la tesi di Berteaux, sperando che la Camera l'approvi (Movimenti diversi).

Si approva, con 417 voti contro 130, un emendamento tendente a congedare il 12 luglio i congedati della classe 1903 mantenuti sotto le armi.

L'art. 1° del progetto, che stabilisce il congedamento della classe del 1903 al 12 luglio, è approvato per alzata e seduta.

Si approva anche l'art. 2°.

Lafferre chiede la soppressione dell'art. 3°, che esclude gli ammutinati del 17° fanteria dal beneficio della legge.

Il relatore Leherissé chiede il rigetto dell'emendamento.

La proposta provoca proteste a destra e grande tumulto.

Pastre difende l'emendamento fra le interruzioni. Fa la storia dell'ammutinamento e dice che i soldati si arresero perchè si promise loro che non si sarebbe presa nessuna misura contro di essi. Invece sono stati inviati a Gafsa in un clima malsano.

Il generale Picquart difende l'attitudine del Governo russo verso gli ammutinati. Dice che non bisogna tollerare gli atti di indisciplinatezza.

L'AJA, 8. — La proposta presentata dai delegati italiani sul blocco si compone di sette articoli, i quali stabiliscono che il blocco deve essere dichiarato, effettivo e notificato, e cioè dichiarato prima dell'inizio, effettivo durante tutta la durata e notificato alle potenze neutre.

Gli articoli stabiliscono inoltre le norme per la presa e la confisca delle navi che violino il blocco.

Il blocco si considera effettivo quando è mantenuto con forze sufficienti dislocate in modo da creare un pericolo evidente per le navi che volessero tentare di violarlo.

Il blocco non si considera tolto se il mal tempo obbliga le navi bloccanti ad allontanarsi. La dichiarazione del blocco deve stabilire il momento preciso dell'inizio, i limiti di latitudine e di longitudine ed il limite di tempo accordato alle navi neutrali per uscire.

Se la notificazione ai neutri non avvenne, oppure una nave che si avvicina al blocco può provare di non averne avuta notizia, la notificazione sarà fatta al capitano della nave da un ufficiale della flotta bloccante ed iscritta nelle carte di bordo. La nave non può essere confiscata che al momento nel quale oltrepassa la linea del blocco. È permesso alle navi di entrare in un porto bloccato in caso di tempesta o di pericolo constatato dal comandante delle operazioni del blocco. La nave violatrice potrà essere confiscata insieme col carico, a meno che i proprietari provino che il tentativo è stato operato a loro insaputa.

PARIGI, 9. — *Camera dei deputati.* — (*Continuazione*). — Jaurès fa appello alla clemenza, a favore degli ammutinati del 17° fanteria.

Il presidente del Consiglio, Clémenceau, dichiara che gli ammutinati non furono oggetto di speciale punizione, ma di una misura generale ben leggera. Il tenerli sotto le armi non costituisce una punizione, ma la privazione di un favore. Termina facendo appello alla disciplina.

Si respinge, con 385 voti contro 166, la separazione dell'art. 3, domandata da Lafferre.

Si approva l'art. 3, con 394 voti contro 126, l'insieme della legge con 463 voti contro 1.

ZAGABRIA, 9. — Il *Giornale ufficiale* pubblica un rescritto Reale che aggiorna la Dieta fino a nuovo ordine.

COSTANTINOPOLI, 9. — Yusuf Bey, capo di Gabinetto del ministro degli esteri, è stato nominato governatore del Libano.

Gli ambasciatori hanno firmato il protocollo relativo.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

### del R. Osservatorio del Collegio Romano

*dell'8 luglio 1907*

| | |
|---|---|
| Il barometro è ridotto allo zero | 0° |
| L'altezza della stazione è di metri | 50.60 |
| Barometro a mezzodì | 757.43 |
| Umidità relativa a mezzodì | 29 |
| Vento a mezzodì | S. |
| Stato del cielo a mezzodì | poco velato. |
| Termometro centigrado | massimo 30 8. |
| | minimo 17 3 |
| Pioggia in 24 ore | — — |

*8 luglio 1907.*

In Europa: pressione massima di 766 sul golfo di Guascogna, minima di 752 sulla Scozia.

In Italia nelle 24 ore: barometro stazionario al sud, disceso intorno a 1 mm. altrove; temperatura irregolarmente variata; temporali sull'alta Italia.

Barometro: minimo tra 759 e 760 in Val Padana, massimo a 762 al sud.

Probabilità: cielo vario al nord e versante Adriatico con qualche temporale; sereno altrove; venti moderati del 3° e 4° quadrante.

## BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 8 luglio 1907

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA precedente | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Massima | Minima |
| | | | nelle 24 ore | |
| Porto Maurizio | sereno | legg. mosso | 23 9 | 18 8 |
| Genova | 1/2 coperto | mosso | 22 9 | 18 7 |
| Spezia | coperto | calmo | 26 0 | 18 2 |
| Cuneo | coperto | — | 25 2 | 15 6 |
| Torino | coperto | — | 23 9 | 14 3 |
| Alessandria | piovoso | — | 29 5 | 17 2 |
| Novara | coperto | — | 30 4 | 16 0 |
| Domodossola | piovoso | — | 25 5 | 13 9 |
| Pavia | coperto | — | 29 8 | 15 9 |
| Milano | coperto | — | 31 1 | 18 3 |
| Como | coperto | — | 28 4 | 17 1 |
| Sondrio | coperto | — | 25 0 | 14 2 |
| Bergamo | coperto | — | 25 3 | 15 2 |
| Brescia | coperto | — | 29 3 | 17 0 |
| Cremona | coperto | — | 29 5 | 18 4 |
| Mantova | 3/4 coperto | — | 28 8 | 18 4 |
| Verona | coperto | — | 29 9 | 19 3 |
| Belluno | coperto | — | 23 6 | 13 9 |
| Udine | 1/2 coperto | — | 26 3 | 17 1 |
| Treviso | piovoso | — | 29 8 | 18 7 |
| Venezia | 3/4 coperto | calmo | 26 8 | 19 0 |
| Padova | coperto | — | 28 6 | 18 8 |
| Rovigo | coperto | — | 29 6 | 16 6 |
| Piacenza | coperto | — | 27 1 | 17 1 |
| Parma | coperto | — | 30 0 | 19 9 |
| Reggio Emilia | coperto | — | 29 0 | 17 2 |
| Modena | coperto | — | 29 1 | 18 8 |
| Ferrara | 3/4 coperto | — | 29 1 | 18 2 |
| Bologna | 3/4 coperto | — | 28 6 | 21 1 |
| Ravenna | coperto | — | 25 8 | 18 2 |
| Forlì | 3/4 coperto | — | 30 0 | 18 4 |
| Pesaro | coperto | calmo | 27 0 | 18 9 |
| Ancona | piovoso | legg. mosso | 27 5 | 19 5 |
| Urbino | coperto | — | 27 7 | 19 4 |
| Macerata | 3/4 coperto | — | 30 4 | 19 1 |
| Ascoli Piceno | 1/2 coperto | — | 30 5 | 19 5 |
| Perugia | coperto | — | 28 6 | 17 4 |
| Camerino | 3/4 coperto | — | 27 5 | 19 2 |
| Lucca | coperto | — | 26 0 | 14 3 |
| Pisa | coperto | — | 26 0 | 12 2 |
| Livorno | coperto | calmo | 26 0 | 16 2 |
| Firenze | 1/2 coperto | — | 28 1 | 15 7 |
| Arezzo | 1/2 coperto | — | 29 1 | 15 8 |
| Siena | 1/4 coperto | — | 27 0 | 16 1 |
| Grosseto | — | — | — | — |
| Roma | 1/2 coperto | — | 27 8 | 17 3 |
| Teramo | 1/2 coperto | — | 31 7 | 26 4 |
| Chieti | 3/4 coperto | — | 27 9 | 20 3 |
| Aquila | 1/2 coperto | — | 26 7 | 14 9 |
| Agnone | sereno | — | 25 0 | 14 9 |
| Foggia | 1/4 coperto | — | 34 0 | 20 0 |
| Bari | sereno | calmo | 29 4 | 18 2 |
| Lecce | sereno | — | 32 0 | 21 9 |
| Caserta | sereno | — | 29 5 | 16 4 |
| Napoli | sereno | calmo | 25 5 | 18 6 |
| Benevento | sereno | — | 29 0 | 16 0 |
| Avellino | sereno | — | 25 6 | 10 8 |
| Caggiano | sereno | — | 25 7 | 14 0 |
| Potenza | 1/4 coperto | — | 24 6 | 14 7 |
| Cosenza | sereno | — | 32 5 | 19 8 |
| Tiriolo | sereno | — | 26 0 | 15 7 |
| Reggio Calabria | sereno | legg. mosso | 27 0 | 20 0 |
| Trapani | sereno | calmo | 25 5 | 19 6 |
| Palermo | sereno | calmo | 29 6 | 13 5 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 28 0 | 20 0 |
| Caltanissetta | sereno | — | 32 3 | 21 0 |
| Messina | sereno | calmo | 27 4 | 19 7 |
| Catania | sereno | calmo | 29 8 | 20 0 |
| Siracusa | sereno | calmo | 28 0 | 21 2 |
| Cagliari | — | — | — | — |
| Sassari | 3/4 coperto | — | 26 1 | 19 0 |

*Direttore*: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*